

Scheda Paese: Città del Vaticano

Il 15 ottobre 2016 è stato emanato dalla Santa Sede il provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale

Lo Stato della Città del Vaticano (*Status Civitatis Vaticane*), nato formalmente il giorno in cui è stato sottoscritto il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia (11 febbraio 1929), è istituito sostanzialmente il 7 giugno 1929, quando, con lo 2010 ratifiche avvenuto nel Palazzo del Vaticano (tra il Cardinale Pietro Gasparri e il Primo ministro italiano Benito Mussolini), gli accordi lateranensi ebbero piena efficacia giuridica (cfr. articolo 27).

Il suo primo sovrano fu Papa Pio XI (nato Ambrogio Damiano Achille Ratti).

Nell'ordinamento internazionale, pertanto, il Vaticano è uno Stato straniero riconosciuto in modo diretto ed esplicito dalla Repubblica italiana con gli articoli 3 e 26, comma 2, del [Trattato del Laterano](#) mentre, da parte degli altri Paesi, che mantenevano i rapporti diplomatici con la Santa Sede e che, a al tempo della stipula del Trattato, furono tempestivamente informati, tale riconoscimento è indiretto ed implicito.

La creazione dello Stato Vaticano risponde all'esigenza di assicurare al "Governo cattolico" (cioè alla stessa Santa Sede, nella sua qualità di suprema istituzione della Chiesa) l'assoluta e visibile indipendenza e garantire una sovranità indiscutibile anche nel palcoscenico internazionale.

Come noto, infatti, la Chiesa Cattolica svolge la sua missione di annuncio della verità del Vangelo e di servizio alla pace e alla giustizia sia per il tramite delle varie chiese particolari e locali (sparse nel mondo) sia mediante il suo governo centrale, costituito dal Papa e dagli Organismi che lo coadiuvano nella sua responsabilità verso la Chiesa Universale.

Lo Stato Vaticano, quindi, ha la singolare caratteristica di strumento dell'indipendenza della Santa Sede e della Chiesa Cattolica da qualsiasi altro potere costituito. In altro dire, è segno del carattere soprannaturale della Chiesa stessa, dal momento che le sue strutture sono ridotte al minimo indispensabile per il suo funzionamento.

In ogni caso, non si può non rilevare che lo Stato Pontificio rappresenti una figura *specialis*, un *unicum* nel panorama giuridico mondiale, sebbene la dottrina maggioritaria, malgrado i numerosi dibattiti sul tema, è concorde nel riconoscergli la natura statuale qualitativamente non dissimile rispetto a ogni altro Stato. A rafforzare quanto premesso insiste anche la circostanza secondo cui attraverso la Santa Sede (cioè mediante il governo del Vaticano) lo Stato della Città oltre il fiume Tevere è membro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ed osservatore permanente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).

La rappresentanza del Vaticano ed i suoi rapporti con gli altri Stati sono riservati al Sommo Pontefice, che li esercita per mezzo della Segreteria di Stato ("cd. Presidenza del Consiglio").

Tanto la Santa Sede, in quanto organo sovrano della Chiesa Cattolica, quanto lo Stato della Città del Vaticano ottenuto il pieno riconoscimento della distinta personalità giuridica internazionale, sono membri di Organizzazioni internazionali, partecipano a conferenze internazionali e aderiscono a convenzioni.

Circa la forma di governo il Vaticano è una monarchia indipendente europea posta sotto l'autorità del Sommo Pontefice, Ministro di Pietro, che vi esercita il potere legislativo (delegato, talvolta, alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che promulga anche i regolamenti generali), quello esecutivo (demandato al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il quale, in tale veste, assume il nome di "Presidente del

Governatorato”) e il giudiziario (esercitato per il tramite del Giudice unico, del Tribunale, della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione). Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali presieduto dal camerlengo.

Il Pontefice (“costruttore di ponti”) svolge, quindi, la duplice funzione di capo di Stato [(sovrano assoluto dello Stato della Città del Vaticano il cui incarico, generalmente, si conclude con la sua morte (cfr. canone 332)] e capo visibile della Chiesa Cattolica (vicario di Cristo, detentore del ruolo di origine divina).

L’ufficio del Pontefice prende il nome di Papato, mentre la sua giurisdizione ecclesiastica prende il nome di Santa Sede (o Sede Apostolica).

Il Vaticano, inserito nel tessuto urbano della città di Roma è il più piccolo ministato patrimoniale indipendente del mondo per estensione territoriale (0,44 km²) e per il numero dei suoi abitanti.

Più in particolare, vi abitano 444 persone, mentre 572 godono della cittadinanza vaticana (compreso il Santo Padre) e 221 sono autorizzati a risiedere nel territorio, in modo temporaneo o stabilmente, ma senza godimento della cittadinanza (sul punto, molti cittadini vaticani non risiedono nello Stato, bensì in altri Paesi, per ragioni di servizio).

La cittadinanza vaticana è concessa, oltre ai residenti in Vaticano, alle persone che svolgono servizi nello Stato ed al proprio coniuge e figli.

Lo Stato italiano non richiede il passaporto per andare nello Stato del Vaticano ed analogamente il Vaticano non richiede il passaporto per andare in Italia (il Pontefice in quanto capo di Stato non necessita di passaporto).

L’articolo 9 dei Patti Lateranensi assicura che in caso di perdita della cittadinanza vaticana, ove non si abbia cittadinanza di altro Paese, si acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

Nell’ambito dello Stato non esiste la proprietà privata in quanto tutti gli immobili ivi situati appartengono alla Santa Sede, cioè all’ente di diritto internazionale cui spetta la piena sovranità (e proprietà) sul medesimo SCV.

Le ambasciate estere sono accreditate presso la Santa Sede e non presso lo Stato della Città del Vaticano.

La Santa Sede intrattiene rapporti diplomatici bilaterali con circa 180 Paesi del Mondo la metà dei quali hanno una propria ambasciata nel territorio italiano a Roma (distinta da quella dell’Italia, in quanto la Santa Sede non è solita accreditare presso di sé personale del corpo diplomatico che risulti già in missione presso il governo italiano); gli altri invece sono rappresentati da diplomatici addetti ad ambasciate site in altri Paesi europei.

Le aree su cui sorgono i citati immobili sono definite «zone extraterritoriali» (per una superficie complessiva di circa 700 Km²).

Il Vaticano, in virtù della Dichiarazione di Barcellona del 1921 che riconosce il diritto di battere bandiera agli Stati sprovvisti di litorale marittimo, è ammesso alla navigazione marittima con proprie navi battenti la bandiera pontificia (a due bande verticali gialla e bianca con al centro di quest’ultima parte raffigurate le chiavi di San Pietro incrociate e la tiara papale).

Le sigle degli automezzi iscritti nel Registro veicoli vaticani sono identificate con l’acronimo «SCV» per le auto di proprietà dello Stato e degli Enti della Santa Sede e «CV» per la auto di proprietà dei cittadini e delle personalità a cui è concessa l’immatricolazione nei ruoli vaticani, mentre la sigla internazionale è «V».

Lo Stato ha moneta propria ed emette propri francobolli postali.

Gli euro vaticani sono conati dalla Città tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato di Roma.

Con riferimento ai rapporti tra Stato (straniero) e Chiesa, particolare rilevanza assume la Conferenza Episcopale (nazionale), un organismo in cui sono riuniti i Vescovi.

Le fonti del diritto

Lo Stato Città del Vaticano è retto dalla Legge fondamentale (emanata nel 1929, successivamente modificata il 26 novembre 2000 ed entrata in vigore il 22 febbraio 2001), dalla legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano (del 16 luglio 2002) e dalla legge sulle fonti del diritto (in vigore dal 1 gennaio 2009).

Le leggi vaticane più importanti sono raccolte nel “Codice di norme vaticane” e nei tre volumi contenenti le “Leggi e Disposizioni dello Stato della Città del Vaticano”.

Il Codice di Diritto Canonico «*Codex Iuris Canonici*» rappresenta il codice normativo della Chiesa Cattolica di rito latino.

Ragioni del finanziamento esterno

La posizione di duplice enclave del Vaticano (incluso dentro il territorio italiano e dentro il comune romano) e l'esiguità della sua area, peraltro, comporta che la sovranità, l'indipendenza e la vita dello Stato (e, indirettamente, della Chiesa Cattolica) dipendano, spesso, dal Paese che lo circonda (l'Italia) e dai Paesi “aderenti” alla fede religiosa. Per tali ragioni le diverse legislazioni straniere prevedono disposizioni agevolative - spesso di natura fiscale - volte a sostenere, in modo esplicito o implicito, la missione confessionale dello Stato Città del Vaticano.

Al riguardo giova segnalare che i fedeli cattolici nel mondo sono circa 1.195.000.000 (pari al 17,5% sul totale della popolazione).

A ben guardare, tali provvedimenti rispondono a una valutazione discrezionale che il Legislatore compie al fine di soddisfare taluni bisogni tipici della popolazione di uno Stato, e tra questi è fuor di dubbio che possa rientrare anche il «bisogno del sacro». In questo senso, quindi, il principio evangelico del “*dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio*” che sancisce la separazione tra politica e religione, non contrasta con la “consuetudine” attraverso la quale lo “Stato laico” (ndr. Cesare/politica) sovvenziona lo “Stato cattolico” (ndr. Dio/religione).

Ai fini tributari, lo Stato della Città del Vaticano non ha stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni, tuttavia, sono vigenti molteplici accordi con diversi Paesi stranieri volti a regolare, tra l'altro, i reciproci aspetti economici, finanziari e monetari. Ad ogni modo, spetta al Romano Pontefice esercitare e regolare la potestà fiscale della Chiesa, per cui possono essere richiesti ai fedeli (cioè ai seguaci della confessione religiosa) opportuni contributi necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il sistema fiscale vaticano

Dall'inizio della sua esistenza, la Chiesa cattolica, chiamata a seguire le orme del Signore – che da ricco quale era si fece povero per gli uomini, affinché la sua povertà li facesse ricchi (cfr. II Corinzi 8:9) – giustifica il suo ricorso a beni terreni solo se strettamente necessario alla vita della comunità ed in particolare all'aiuto ai poveri.

In altro dire, lo svolgimento delle facoltà appartenenti alla Chiesa cattolica e agli enti ecclesiastici da questa espressi, riguardo all'esercizio dell'attività di religione o di culto, implica la disponibilità dei mezzi economici necessari per il raggiungimento di tali fini. Per queste ragioni è necessario che quanti si dedicano alle predette attività, in modo esclusivo e prevalente, ricevano una retribuzione che consenta loro di condurre una vita dignitosa, per il cui svolgimento, sono indispensabili beni sia immobili che mobili. In questo contesto va inquadrato il [Libro V del *Codex Iuris Canonici*](#), che pone le basi della disciplina tributaria canonica.

Peraltro, occorre osservare che la trattazione del diritto patrimoniale della Chiesa, nell'ambito del quale si colloca la materia tributaria, non è certamente oggetto di una sistematicità codicistica.

Il diritto della Chiesa, società terrena e spirituale, all'uso di beni materiali trova la sua giustificazione e il suo limite in relazione all'adempimento degli interessi spirituali che le sono propri: il sostentamento del culto, del clero, degli altri ministri, delle opere di apostolato e di carità, cioè delle opere di misericordia spirituali e materiali.

Ne consegue che i fedeli, in quanto tali contribuenti di diritto, hanno l'obbligo giuridico, di fronte alla Città-Stato (cfr. canone 1261) e il dovere religioso, di fronte alla Chiesa (cfr. canone 222), di partecipare con i beni personali alla necessità che ha bisogno il Popolo di Dio, di cui essi stessi fanno parte.

Fedele e contribuente

Tanto detto, giova rammentare che sono considerati fedeli - e, conseguentemente, ai fini vaticani fiscalmente contribuenti - coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo,

costituiti Popolo del Signore e, perciò, resi partecipi nel loro modo proprio dell'ufficio sacerdotale, regale e profetico di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica di ciascuno, la missione che Dio ha affidato per il tramite di Pietro alla Chiesa da compiere nel mondo (cfr. canone 204).

Il cittadino che intendesse "sottrarsi" all'obbligo fiscale (e cancellarsi dal registro della «anagrafe tributaria vaticana»), pertanto, dovrebbe "secolarizzarsi" attuando la procedura dello sbattezzo, richiedendo, cioè, la cancellazione del proprio nominativo dai libri in cui sono annotate le persone che hanno ricevuto il sacramento religioso del battesimo. Occorre, tuttavia, rammentare che la Chiesa Cattolica non riconosce "effetti spirituali" alla pratica dello sbattezzo, mentre ne riconosce alcuni "pratici", attraverso l'istituto dell'apostasia (cfr. canone 751) come l'esenzione dalle esequie, dagli altri sacramenti (e dagli ulteriori obblighi) di natura ecclesiastica.

I tributi canonici

Normalmente, la Chiesa preferisce che i contributi in favore del sostentamento della sua attività discendano in modo volontario, cosicché nel nuovo CIC è del tutto scomparso ogni riferimento alle cd. decime e alle primizie (la decima domenicale consisteva nell'offerta della decima parte dei prodotti del fondo mentre la primizia consisteva nell'offerta di segale e di miglio).

Bisogna rilevare, tuttavia, che la stessa Chiesa non rinuncia al suo *ius imperium* originario in materia fiscale in forza del quale può richiedere una specifica imposizione.

La potestà di esigere tributi rimane affermata nel canone 1260 ed è attuabile secondo il canone 1263.

Tanto premesso, è possibile rappresentare due differenti fonti di entrate di natura economica per il patrimonio ecclesiastico e cioè i contributi volontari e i contributi obbligatori.

Altra distinzione attiene ai tributi (obbligatori) di diritto pubblico - tra cui possono essere suddivise le imposte ecclesiastiche, le tasse ecclesiastiche e le erogazioni degli Stati stranieri in favore della Chiesa - e ai tributi (volontari) di diritto privato.

Ulteriore ripartizione riguarda le entrate generiche (corrispondenti alle imposte dell'ordinamento statale) e le entrate specifiche (corrispondenti alle tasse dell'ordinamento statale). Tra i tributi specifici si suole tripartire le tasse vere e proprie, le oblazioni dei fedeli e le spese di giudizio innanzi ai tribunali ecclesiastici.

Ultima suddivisione attiene alle entrate interne e alle entrate esterne. Le prime provengono dagli stessi beni ecclesiastici e le seconde da beni extra-ecclesiastici.

a-1) I contributi volontari

Nell'ambito delle differenti fattispecie di offerte rientrano tutti gli apporti dei fedeli di natura volontaria, ossia gli aiuti che non rispondono al compimento di un obbligo strettamente giuridico e definito.

Le collette o questue sono una risposta dei fedeli ad una richiesta della Chiesa a collaborare a una finalità determinata (cfr. canone 1262) e, di solito, si raccolgono in tutte le chiese e negli oratori in occasione della Santa Messa celebrata nei giorni festivi (cfr. canone 1266).

Per quanto attiene alle modalità, le collette si devono realizzare secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale;

- le richieste di elemosine sono promosse da persone private (anche se in favore di un'istituzione pubblica);

- le offerte spontanee sono quelle che i fedeli elargiscono di propria iniziativa, senza rispondere a una richiesta concreta e circostanziata (tra queste sono incluse le elemosine manuali);

- le offerte in occasione di servizi pastorali corrispondono agli antichi diritti di stola e sono offerte che si chiedono ai fedeli in occasione dell'amministrazione di alcuni dei 7 sacramenti divini e dei sacramentali (istituiti dalla Sede Apostolica). In realtà quest'ultimi non sono dei tributi in senso stretto, né rappresentano un corrispettivo per i servizi ricevuti, pertanto si impiega l'espressione "in occasione di". Compete alla riunione dei Vescovi della provincia fissare la somma dell'offerta che si deve esigere ai fedeli (cfr. canone 1264). Le quantità fissate indicano la cifra massima che si può e si deve chiedere in quanto i fedeli sono liberi di contribuire con importi maggiori o minori. Un

tipo particolare di queste offerte, che ha tratti caratteristici propri e un regolamento specifico e dettagliato, sono le *stipes missarum* offerte per celebrare le Sante Messe secondo il desiderio dei fedeli (cfr. canone 945-958).

Per la loro natura volontaria le oblazioni dei fedeli sfuggono a qualsiasi regolamentazione da parte del diritto statale che si limita a stabilire che le autorità religiose possono, senza alcuna ingerenza degli organi civili, eseguire collette all'interno o all'ingresso delle chiese, nonché negli edifici di proprietà. Sul piano giuridico esse hanno natura di donazioni quando l'offerente non chiede la celebrazione del sacrificio, quando invece con l'oblazione si chiede la celebrazione si istituisce un rapporto giuridico bilaterale.

Altre entrate sono le disposizioni per l'anima, ovvero le disposizioni testamentari (ex articolo 629 del codice civile) - attuate per la preoccupazione religiosa per la propria anima - che un soggetto, testatore, esegue a favore di enti ecclesiastici in cambio della celebrazione di messe per se o per i suoi familiari.

Mediante i legati pii (autonomi e non autonomi) e le fondazioni di culto (ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1995, n. 222), poi, i fedeli possono devolvere beni temporali a favore della Chiesa per scopi di beneficenza o di culto.

a-2) I Contributi obbligatori

Secondo il diritto della Chiesa, questa, come società perfetta, ha il potere di imporre e riscuotere tributi ai battezzati. Il canone 1260 sancisce che la Chiesa ha lo *ius exigendi*, il diritto nativo di richiedere ai fedeli ed esigere da loro ciò che è necessario per le proprie finalità, ossia, per i propri interessi (mentre le finalità, infatti, richiamano una fine temporale, gli interessi, *quod interest*, evocano qualcosa che dura nel tempo).

Qualcuno, ha osservato che per l'obbligazione d'imposta è sufficiente che questa derivi dalla determinazione unilaterale di un'altra autorità, che a tale obbligo impone forza di un potere di supremazia di cui è investita verso altri soggetti. Pertanto, tale potere viene consacrato come diritto originario e tale da non dipendere da concessioni o riconoscimenti da parte delle autorità civili.

Con particolare riguardo alle contribuzioni obbligatorie l'ordinamento fiscale disciplina le tasse, le imposte e le erogazioni dello Stato a favore della Chiesa (cd. entrate ecclesiastiche).

1) Le imposte

Le imposte sono prestazioni pecuniarie richieste dall'autorità ecclesiastica ai fedeli senza una controprestazione concreta e diretta a loro favore. L'orientamento della normativa tende a considerarli un mezzo di sostentamento secondario e sussidiario, da potersi adoperare nel solo caso in cui gli apporti (volontari) non siano sufficienti a finanziare la *mission* clericale. Questo non significa che l'imposizione tributaria non è conforme alla natura sociale e spirituale della Chiesa, poiché la stessa, ad ogni modo, costituisce l'applicazione giuridica dell'obbligo generico e fondamentale dei fedeli di far fronte alle necessità della Chiesa.

Attualmente, nel codice di diritto canonico sono disciplinati soltanto due tipi di imposte, il cattedratico (cfr. canone 1263) e il seminaristico (cfr. canone 264) ma lo stesso canone 1263 prevede la possibilità di istituire altri "tributi" basati (oltre che sul "diritto universale", valido per tutti i fedeli) anche sul "diritto particolare" ossia dall'insieme delle norme che attengono un determinato Istituto di Vita Consacrata.

Queste due imposte hanno taluni caratteri comuni:

- sono oneri vescovili (la cui effettiva imposizione cioè spetta al Vescovo diocesano, che dovrà opportunamente legiferare) e diocesani (in quando la determinazione, i soggetti, la riscossione e la finalità sono circoscritte a questo ambito territoriale);
- sono di tipo generale (non potendo essere imposte a singoli soggetti);
- sono moderati e proporzionati alla capacità contributiva ed economica del soggetto passivo (la moderazione comporta che la stessa deve essere calcolata in base alle reali necessità della diocesi e a quelle delle persone soggette, per non impedirne il conseguimento dei fini);

- il cattedratico è istituito in base al reddito dei contribuenti (il CIC, infatti, configura gli introiti come imposte sul reddito non potendo essere istituite imposte sul patrimonio delle persone obbligate).

Ognuna delle due imposte, poi, si caratterizza per alcune peculiarità dell'una rispetto all'altra.

1-a) Il catheraticum

Il cattedratico, tributo (di natura diocesana), dovuto ogni anno al Vescovo, in segno di onore e di soggezione alla sua cattedra, si distingue in ordinario e in straordinario.

Il primo (ordinario) è concepito come un contributo generale, fisso, imposto per le necessità della diocesi (canone 1263). Soggetti passivi sono le persone giuridiche pubbliche sottoposte alla giurisdizione del Vescovo, tuttavia, le scuole esterne degli istituti religiosi di diritto pontificio non sottostanno alla giurisdizione del Vescovo diocesano. Nell'ambito di queste disposizioni, il Vescovo, sentito il parere del Consiglio degli Affari economici e del consiglio presbiterale, deve stabilire, nella legge o nel corrispondente decreto generale, gli altri termini legali del tributo e cioè la periodicità, la scadenze, la destinazione della somma raccolta (nell'ambito delle necessità diocesane), il calcolo della quota impositiva proporzionale al reddito, le modalità di pagamento, le esenzioni e via dicendo.

Il secondo (straordinario), invece, è un'imposta prevista nei casi in cui la diocesi abbia gravi necessità economiche. Si tratta, quindi, di un contributo eccezionale, che non può assumere carattere stabile. Le condizioni generali (moderato, proporzionale, parere dei consigli economico e presbiterale) sono le medesime del tributo ordinario, mentre i soggetti passivi divergono poiché il tributo in esame riguarda le persone giuridiche private e le persone fisiche soggette alla giurisdizione del Vescovo (dal testo della norma, infatti, non risulta chiaro se questa tassa possa essere imposta anche alle persone giuridiche pubbliche, in quanto il senso letterale sembra escluderle - a parità di tutte le altre circostanze qualcuno, tuttavia, ha osservato che occorrerà valutare la gravità della situazione e, soprattutto, la condizione dell'esistenza o meno nella diocesi di una imposizione ordinaria). La disposizione diocesana che lo istituisce, dovrà determinare, entro i limiti della legge universale, gli altri elementi del tributo.

1-b) Il seminaristicum

Il seminaristico è un tributo che un vescovo può stabilire sulle rendite di tutti gli enti ecclesiastici della sua diocesi, per sovvenire ai bisogni materiali del seminario diocesano (cfr. canone 264).

Deve essere commisurato in base alle necessità reali di gestione del seminario che non trovano copertura con ulteriori mezzi. Da questa imposta, seguendo la normativa tradizionale, sono esenti quei soggetti che si sostengono soltanto di elemosine, oppure che devono sopportare oneri affini a quelli del seminario (studenti, noviziati, etc.). I soggetti passivi dell'imposta in parola sono tutte le persone giuridiche sia pubbliche che private cui hanno la loro sede nel circondario diocesano.

2) Le tasse

Le tasse ecclesiastiche sono quelle obbligazioni pecuniarie che costituiscono o il pagamento del costo di un servizio che gli uffici ecclesiastici vengono a compiere in favore e a libera richiesta dell'obbligato ovvero in occasione della concessione di una "grazia" ricevuta.

La natura giuridica delle tasse è quella di una forma di controprestazione, per il beneficio personale ricevuto da un atto, amministrativo o giudiziario, dell'organizzazione ecclesiastica (a ben vedere la Chiesa prevede la possibilità di compiere la sua attività amministrativa nei confronti dei soggetti, fedeli, che non siano in condizione di far fronte al pagamento, in tutto o in parte, delle tasse).

In dettaglio si distingue tra:

- tasse casuali, dovute in occasione dell'amministrazione dei sacramenti, suddivisi in stola bianca (battesimi, comunioni, cresime e matrimoni) e stola nera (funerali);
- tasse giudiziali, dovute ai tribunali ecclesiastici (cfr. canone 1649);
- tasse per atti di volontaria giurisdizione, dovute per indulti, licenze, dispense, privilegi, certificazioni, onorificenze concesse dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi (come ad esempio per i battesimi celebrati in casa).

Il pagamento deve essere versato all'ente amministrativo che realizza l'atto di potestà richiesto (la Santa Sede, la diocesi, la parrocchia, il tribunale ecclesiastico, ecc.). I rescritti della Santa Sede concessi in forma commissoria, ossia, la cui esecuzione è affidata a un organo inferiore (cfr. canone 37, 69 e ss.), comportano anche il diritto di chiedere tasse a favore dell'esecutore. Le tasse di natura amministrativa vengono fissate in ogni provincia dall'assemblea dei Vescovi e devono essere approvate dalla Santa Sede (cfr. canone 1264 n. 1), quelle giudiziarie sono stabilite, per ogni tribunale, dal Vescovo da cui esso dipende (cfr. canone 1649 § 1). Il potere impositivo della Chiesa di esigere tali imposte deve rinvenirsi nella duplice considerazione che lo *status* di fedele/battezzato non è necessario né coattivo e dal fatto che i servizi richiesti derivano da una domanda individuale. Per tali ragioni, in caso di mancato pagamento, l'autorità ecclesiastica può legittimamente adire il giudice statale.

3-a) Le erogazioni dello Stato Italiano

L'ubicazione del territorio del Vaticano, interamente circondato da quello italiano, e l'esiguità dello stesso implica che la vita "terrena" della Chiesa cattolica dipenda, spesso, dall'Italia che lo circonda e dai Paesi "aderenti" alla religione cristiana. Alla luce di queste ragioni le diverse legislazioni straniere prevedono molteplici disposizioni volte a sostenere, in modo diretto o indiretto, la missione pastorale dello Stato Città del Vaticano. Per questi motivi, tra le entrate tributarie che concorrono a formare il patrimonio ecclesiastico assumono una particolare rilevanza gli interventi finanziari dei vari Stati in favore del culto e del clero cattolico, tra cui spiccano ovviamente quelli italiani.

Con riferimento a questi ultimi, peraltro, l'autorità vaticana, in virtù della disposizione dettata dall'articolo 23 della Costituzione, non può pretendere l'intervento dello Stato italiano che può imporre una prestazione personale o patrimoniale solo se prevista dalla legge.

Sul piano costituzionale, inoltre, la Carta italiana dispone all'articolo 20 che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali gravami fiscali. La norma, richiamata anche dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica del [nuovo Concordato](#), è tesa a garantire i predetti enti da eventuali interventi *in pejus* da parte del legislatore anche se nel garantire uguale trattamento non fa divieto di interventi *in melius* giustificati in ragione della tipologia delle attività poste in essere. Principio generale, affermato dal comma 3 dell'articolo 7 del Concordato, è quello secondo cui gli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, agli effetti tributari, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (che godono di numerose agevolazioni fiscali). Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono perseguire un fine di religione o di culto anche se questo non esclude che gli stessi possano svolgere tutte le attività ritenute lecite dall'ordinamento italiano. Le attività commerciali, però, sono soggette alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario e contabile (a cominciare dall'obbligo di tenere le scritture obbligatorie). In via esemplificativa, rientrano tra le attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione nonché le attività commerciali e, in genere, tutte quelle a scopo di lucro.

3-a-1) L'otto per mille

La disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano poggia, fondamentalmente, sul pilastro dell'otto per mille.

In particolare, l'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, stabilisce che (a decorrere dal 1990) annualmente una quota pari allo 0,8 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene destinata in parte a "scopi di interesse sociale o di carattere umanitario" a diretta gestione dello Stato italiano e, in parte, a "scopi di carattere religioso o caritativi" a diretta gestione delle Confessioni religiose tra le quali (ora) rientra insieme alla Chiesa Cattolica (dello Stato Città del Vaticano) anche l'Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, l'Unione Comunità Ebraiche Italiane, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana, l'Assemblea di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra

arcidiocesi ortodossa d'Italia, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, l'Unione Induista Italiana.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF [in caso di scelta Barrare UNA delle caselle sottostanti]

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Stato | <input type="radio"/> Chiesa cattolica |
| <input type="radio"/> Unione Chiese cristiane avventiste del 7°giorno | <input type="radio"/> Assemblee di Dio in Italia |
| <input type="radio"/> Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi | <input type="radio"/> Chiesa Evangelica Luterana in Italia |
| <input type="radio"/> Unione Comunità Ebraiche Italiane | <input type="radio"/> Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia |
| <input type="radio"/> Chiesa Apostolica in Italia | <input type="radio"/> Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia |
| <input type="radio"/> Unione Buddhista Italiana | <input type="radio"/> Unione Induista Italiana |
| <input type="radio"/> Barrare la casella se non si intende effettuare la scelta | |

Nel dettaglio, i contributi dell'otto per mille sono stati concessi dal 1990 alla Chiesa Cattolica (il primo anno di erogazione la Chiesa ha ricevuto 209.682.060,35 euro). Dal 1994 hanno partecipato anche l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e l'Assemblea di Dio in Italia. Dal 1997 ha partecipato la Chiesa evangelica valdese. Dal 1999 si è aggiunta la Chiesa evangelica luterana in Italia. Dal 2000 l'Unione delle comunità ebraiche in Italia.

Dal 1990 al 2014 il flusso finanziario erogato dallo Stato italiano alla Chiesa Cattolica è stato pari a poco più di 18 miliardi euro (18.307.638.117,34 euro) contro quello a favore delle altre confessioni, inferiore a 370 milioni di euro nel loro insieme (369.956.935,05 euro).

Sul punto, giova segnalare che l'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che al termine di ogni triennio successivo al 1989 (l'ultimo è il 2011 - 2013), una apposita Commissione paritetica, nominata dall'Autorità governativa e della Conferenza episcopale Italiana, procede alla valutazione del gettito della quota Irpef di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

A conclusione di ogni verifica triennale, le relazioni sono trasmesse dal Presidente della Commissione governativa al Presidente del Consiglio dei Ministri, che, a sua volta, provvede a trasmetterle al Ministro dell'economia e delle finanze.

Dati 2014

L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire risulta pari a € 1.278.668.007,34 (100%).

Soggetti beneficiari	% su importo erogato	Importo ripartito in €
Chiesa Cattolica	82,45%	1.054.310.702,18
Stato Italiano	13,32%	170.347.958
Metodisti e Valdesi	3,19%	40.803.721,64
Comunità Ebraiche	0,42%	5.432.074,40
Luterani	0,32%	4.042.473,97
Avventisti 7° giorno	0,18%	2.273.891,61
Assemblee di Dio	0,11%	1.457.185,54
<i>Totale</i>	<i>100%</i>	<i>1.278.668.007,34 €</i>

La scelta del 8% è facoltativa e non determina una maggiore imposta dovuta per il contribuente. L'8 per mille non prevede alcun tetto massimo di spesa e la quota assegnata è sempre proporzionale al gettito annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (fatta salva la parte di competenza statale).

La distribuzione è effettuata sulla base delle scelte opzionali e non obbligatorie espresse, direttamente, in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Il meccanismo della ripartizione dei fondi, tuttavia, prevede che in caso di scelta inoptata da parte dei contribuenti, la quota non viene automaticamente acquisita al bilancio dello Stato italiano (soggetto impositore) ma viene suddivisa nuovamente, tra tutte e 11 “le confessioni contendenti”, in proporzione alle scelte espresse, in base cioè alle firme (parziali) realmente apposte (sebbene sul punto occorre segnalare che alcune confessioni lasciano allo Stato le quote non espressamente attribuite). Il contributo, conseguentemente, viene trattenuto anche a chi non opera alcuna scelta. In altri termini, i soggetti beneficiari non incassano le quote in base alla capacità contributiva degli optanti ma ricevono il contributo sul numero delle scelte acquisite (indipendentemente dall’Irpef versata) per cui, nella sostanza, il dichiarante non destina l’8 per mille ma esprime una preferenza di destinazione (dell’importo pagato a titolo di Irpef).

Al riguardo, il servizio Studi del Dipartimento Bilancio della Camera dei Deputati, il 1 dicembre 2010, ha reso note le scelte effettuate dai contribuenti sui redditi riferiti all’anno 2006, dichiarati nell’anno 2007, aventi effetto sulla ripartizione della quota del 8 x 1000 Irpef per il 2010.

Secondo le informazioni fornite dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che hanno elaborato i dati rilevati dalla Agenzia delle Entrate, il 43,5% dei contribuenti ha effettuato la scelta relativa alla destinazione dell’otto per mille nella dichiarazione dei redditi 2006, apponendo la propria firma nell’apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.

Di tale percentuale (43,5% delle scelte optate a favore dei beneficiari dell’otto per mille), tenendo conto che la quota relativa alle scelte non optate viene altresì ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione le quote del 8 x 1000 da ripartire tra i beneficiari risultano le seguenti:

Dati 2010 (relativi ai redditi del 2006 dichiarati nel 2007)

Contribuenti che non hanno espresso una scelta: 56,5%

Contribuenti che hanno espresso una scelta: 43,5%

Gli incassi considerati per la determinazione della quota del 8‰ risultano pari a € 143.661.183.688.

Pertanto, l’ammontare complessivo delle risorse da ripartire risulta pari a € 1.149.289.469.

Soggetti beneficiari	% su totale di contribuenti che hanno espresso	% su scelte espresse	Importo ripartito in €
Chiesa Cattolica	36,98%	85,01%	977.010.978
Stato Italiano	5,20%	11,95%	151.950.433
Metodisti e Valdesi	0,89%	2,05%	10.248.789
Comunità Ebraiche	0,16%	0,37%	4.252.371
Luterani	0,11%	0,25%	2.873.224
Assemblee di Dio	0,07%	0,20%	999.882
Avventisti 7° giorno	0,09%	0,17%	1.953.792
<i>Totale</i>	<i>43,5%</i>	<i>100% (del 43,5%)</i>	<i>1.149.289.469 €</i>

Nel dettaglio, la Chiesa percepisce l’85,01% del totale a fronte di una percentuale di preferenze espresse del 36,98%. Una volta effettuati i conteggi triennali (sui quali la Chiesa Cattolica vanta il diritto a un anticipo annuale con successivo conguaglio) e operata l’attribuzione della quota dello 0,8% spettante alla Conferenza Episcopale Italiana quest’ultima è tenuta a determinarne per ogni anno la destinazione in concreto nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 48 della predetta legge, il quale prevede che tali finanziamenti possano essere tripartiti per esigenze di culto e

pastorale della popolazione italiana, per sostenere i sacerdoti, per interventi caritativi in Italia e nel terzo mondo.

Preso atto che, sulla base delle informazioni del 9 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la somma relativa al 8 x 1000 Irpef che lo Stato Italiano è tenuto a versare alla CEI nel corso dell'anno 2010 risulta pari a € 1.067.032.535,28 (€ 90.021.557,25 a titolo di conguaglio per l'anno 2007 e € 977.010.978,03 a titolo di anticipo dell'anno 2010), e considerate le proposte di ripartizione e assegnazione presentate dalla Presidenza della CEI, la 61° Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha ripartito le somme:

- a) € 452 milioni (pari al 43,59%) per le esigenze di culto e pastorale;
- b) € 358 milioni (pari al 34,52%) all'Istituto centrale per il sostentamento del clero;
- c) € 227 milioni (pari al 21,89%) per gli interventi caritativi.

3-a-2) Deduzioni delle erogazioni liberali

Ulteriore finanziamento in favore del Vaticano (direttamente eseguito dai cittadini) è delineato dall'articolo 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Questa, infatti, riconosce ai contribuenti la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di € 1.032,91, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il citato importo, secondo l'articolo 49, può essere soggetto a revisione, con periodicità triennale da parte di una Commissione paritetica.

Questa erogazione (prevista a favore delle altre istituzioni religiose Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica; Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese; Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione; Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali) può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

La norma, che ha l'obiettivo di stimolare le erogazioni volontarie dei fedeli, implicando una forma di depauperamento del bilancio statale sotto il profilo delle minori entrate che derivano dalla riduzione della base imponibile Irpef, può considerarsi come una forma di finanziamento statale indiretto (come lucro cessante).

Non rientra in quest'ultima fattispecie, invece, l'obolo di San Pietro ossia l'insieme delle offerte che tutti gli anni, normalmente il 29 giugno, pervengono al Santo Padre, dalle Chiese particolari, dagli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, da Fondazioni e da singoli fedeli, per essere ridistribuita a sostegno della missione della Chiesa e delle opere di carità (nel 2010 è stato pari a \$ 67,7 milioni; nel 2009 pari a 82,5 milioni; nel 2006 pari a 101 milioni).

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede, poi, una serie di meccanismi di verifica della concreta utilizzazione dei flussi finanziari destinati alla Chiesa cattolica sia in forza delle oblazioni volontarie che del riparto del 8 per 1000, stabilendo che la CEI trasmetta annualmente al Ministero dell'Interno un rendiconto sulla destinazione d'uso delle somme pervenute nel precedente esercizio finanziario. La Conferenza Episcopale, altresì, è tenuta a pubblicare tale rendiconto sul proprio organo ufficiale e a diffonderne un'adeguata informazione sul contenuto dello stesso.

3-a-3) Esenzioni, deduzioni e detrazioni nel Tuir

Disposizioni finanziarie di natura agevolativa, inoltre, possono rinvenirsi nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

In via esemplificativa, il comma 1 dell'articolo 100 del Tuir prevede che le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per 1000 dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Il comma 2, altresì, dispone che sono deducibili le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica [nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g)], per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato (lettera a); le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. (lettera f); le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE (lettera h); le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (lettera l); le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lettera o-bis).

Sono detraibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico (cfr. articolo 15, comma 1, lettera g).

Inoltre, sono detraibili le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a £ 4.000.000, a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'OCSE (cfr. articolo 15, comma 1, lettera i-bis).

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di £ 2.000.000, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (cfr. articolo 10, comma 1, lettera i).

3-a-4) Altre agevolazioni fiscali

Parte consistente dei benefici fiscali concessi agli enti ecclesiastici dipende dal fatto che essi sono inquadrati nella disciplina degli Enti Non Commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir, ovvero di enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale (cioè enti privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività non commerciale). Per questi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 143 - 150 del Tuir.

Una delle principali agevolazioni fiscali previste in favore degli enti ecclesiastici inquadrati nell'ambito degli ENC consiste nella riduzione dell'Ires al 50% (ossia con aliquota al 13,75%).

In particolare, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dispone la citata riduzione in favore degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

Contestualmente l'articolo 7, comma 3, della legge 25 marzo 1985, n. 121, dispone che agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi il fine di religione e di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi il fine di beneficenza o di istruzione.

Tali agevolazioni, peraltro, non competono agli enti ecclesiastici non riconosciuti o a quelli che, sebbene siano stati riconosciuti, svolgono un'attività commerciale. Nel caso di attività promiscua (commerciale e religiosa) gli enti ecclesiastici sono obbligati a distinguere le differenti fonti d'entrata.

Altra agevolazione (prevista in favore degli enti ecclesiastici inseriti nell'ambito degli ENC) consiste nella non applicazione, ai fini IVA, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in virtù del quale rilevano ai fini tributari solo le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte dagli stessi (non lo sono, tuttavia, le attività religiose commerciali ospedaliere e quelle didattiche) e, quindi alla tenuta, oltre che del codice fiscale, della partita IVA.

Con riferimento alle cessioni gratuite di beni effettuate nell'esercizio di impresa a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni, aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, è disposta l'esenzione dell'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale esenzione è prevista anche dall'articolo 68, comma 1, lettera f) con riguardo alle importazioni di beni donati ai medesimi soggetti.

Ulteriori benefici fiscali sono concessi agli enti confessionali rientranti nella sfera degli ENC. Al riguardo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dispone che non sono soggetti all'imposta di successione e donazione i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché quelli a favore delle ONLUS e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461, inoltre, i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli precedentemente indicati non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le stesse finalità.

Anche con riferimento all'imposta ipotecaria e catastale le agevolazioni fiscali sono concesse per il fatto che gli enti ecclesiastici sono qualificati come ENC.

Più in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e il comma 3 dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo estendono le esenzioni per l'imposta di successione e donazione all'imposta ipotecaria e catastale.

3-a-5) Ulteriori finanziamenti statali e regionali

Nell'ordinamento domestico italiano esistono, poi, altre forme di finanziamento, che operano su un piano implicito, in favore del Vaticano, *id est* della Chiesa cattolica.

Tra le altre, si segnalano le disposizioni in materia di assistenza spirituale concernenti l'assunzione, da parte dello Stato, degli oneri economici relativi allo svolgimento di questo servizio all'interno delle cd. comunità separate (l'assistenza spirituale) e ancora, le previsioni relative al trattamento retributivo degli insegnanti di religione cattolica (equiparati a tutti gli effetti alla condizione giuridica degli altri insegnanti statali di ruolo) e i finanziamenti alle scuole paritarie private al cui gruppo appartengono quelle gestite da enti cattolici.

Nella specifica materia dell'edilizia di culto (edifici destinati all'esercizio pubblico del culto, genericamente denominati *chiese* anche se rientrano pure le *cappelle*, *gli oratori* e, per alcune confessioni acattoliche i *templi*, *le moschee*, *le sinagoghe*) si ricorda il complesso normativo concernente i finanziamenti di tipo sia statale che regionale.

Accanto alle tradizionali forme di erogazioni statali per immobili distrutti o danneggiati da calamità naturali, infatti, le regioni, nel tempo, in forza dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo n. 112 del 1998 hanno provveduto a disciplinare l'erogazione dei contributi comunali in favore dell'edifici religiosi (cd. oneri di urbanizzazione destinata agli edifici di culto), stabilendo, altresì, in alcuni casi anche forme di finanziamento regionale diretto (cd. contributi agli oratori).

3-a-6) Il cinque per mille

La legge finanziaria per l'anno 2006 ha istituito, in via sperimentale, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 x 1000 dell'Irpef a finalità di interesse sociale. Il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 ha messo a regime tale strumento a decorrere dall'anno 2015 per un tetto massimo alla distribuzione dei fondi che non possono superare 500 milioni di euro. Inoltre, le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Così come per l'otto per mille, anche il cinque per mille rappresenta uno strumento finalizzato a favorire la partecipazione dei contribuenti nella destinazione di una parte delle risorse pubbliche a favore di organizzazioni portatrici di finalità ritenute meritevoli dal legislatore. Tale regime, tuttavia, risulta più rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di uguaglianza.

Al riguardo, sono previste le seguenti possibilità di destinazione:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca sanitaria;
- c) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- d) finanziamento della ricerca scientifica e della Università;
- e) sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Sul punto, occorre rilevare che nell'ambito della lettera a) sono compresi gli enti ecclesiastici qualificati come ONLUS limitatamente alle attività individuate da tali disposizioni.

Per completezza occorre segnalare che la parte non optata dai contribuenti mantiene la natura di tributo erariale e rimane, pertanto, acquisita al bilancio dello Stato.

3-a-7) I fabbricati della Santa Sede

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, stabilisce che il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede è esente dall'Ires.

Il comma 3 dell'articolo 36 del Tuir, altresì, dispone che non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.

Oltre al territorio proprio dello Stato, la giurisdizione del Vaticano comprende alcuni altri edifici (dentro e fuori Roma) che godono del diritto della extraterritorialità: Tali edifici, indicati negli articoli 13, 14 e 15 del Trattato Lateranense, sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente (articolo 16 del Trattato del Laterano).

In Particolare, si fa riferimento:

- 1) al complesso di San Giovanni in Laterano (Basilica, Palazzo Apostolico Lateranense con gli edifici annessi e la Scala Santa);
- 2) alla Basilica di Santa Maria Maggiore con gli edifici annessi;
- 3) alla Basilica di San Paolo fuori le Mura con gli edifici annessi;
- 4) al Palazzo della Cancelleria;
- 5) al Palazzo di Propaganda Fide, sede della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- 6) al Palazzo di San Callisto in Trastevere;
- 7) al Palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, sede della Congregazione della Dottrina della Fede;
- 8) al Palazzo dei Convertendi, sede della Congregazione per le Chiese Orientali;

9) al Palazzo Maffei o del Vicariato;
10) al Palazzo delle Congregazioni ai Propilei;
11) al Palazzo Pio;
12) al Pontificio Seminario Romano Minore;
13) agli immobili sul Gianicolo (Pontificio Collegio Pio Romeno, Pontificio Collegio Ucraino di San Giosafat, Pontificio Collegio Americano del Nord, Ospedale del Bambino Gesù, Chiesa di Sant'Onofrio e Convento, Pontificio Università Urbaniana, Area dei Servizi Tecnici della Santa Sede, Collegio Internazionale Santa Monica, Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, Istituto di Maria Bambina, Chiesa dei Santi Michele e Magno, Edificio delle Suore Calasanziane, Casa delle Suore dell'Addolorata, Immobili su Borgo Santo Spirito contigui alla Curia dei Gesuiti).
Immobili con privilegio extraterritoriale siti fuori Roma sono il Palazzo Pontificio, la Villa Cybo e la Villa Barberini a Castelgandolfo, residenza estiva del Sommo Pontefice, che coprono una superficie globale di 400 Km², a cui venne ad aggiungersi il nuovo Centro radiotrasmittente di Santa Maria di Galeria, sorto nei pressi di Cesano a 18 km da Roma, in seguito all'accordo tra Santa Sede e Italia del 8 ottobre 1951.

3-a-8) TASI

Come noto, la IUC (imposta comunale unica), è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti), la TASI (Tassa sui servizi indivisibili, l'IMU (Imposta municipale propria).

Circa i servizi indivisibili, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

Come noto il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (Imposta Comunale sugli Immobili ICI) contiene un elenco degli immobili esenti dall'imposta.

In particolare, la lettera b) esenta i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale da E/1 a E/9 (quindi le chiese).

La lettera d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.

La lettera e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede negli articoli da 13 a 16 del Trattato del Laterano.

La lettera i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir (enti non commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, [attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e all'educazione cristiana].

3-a-9) Irap e retribuzione ai sacerdoti

Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, poi, stabilisce che le retribuzioni corrisposte ai sacerdoti dalla Chiesa cattolica, equiparate ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, non costituiscono base imponibile ai fini dell'Irap.

Sono, quindi, escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del Tuir. Le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del Tuir sono esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni.

3-a-10) I dipendenti del Vaticano

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città e il relativo trattamento fiscale occorre distinguere in base alla natura del soggetto-datore di lavoro erogante il reddito.

Ai redditi prodotti da residenti in Italia che lavorano nel Vaticano zona di frontiera (dentro le mura Pontificie ma anche esternamente, come nelle zone extraterritoriali), infatti, è applicabile la parziale tassazione nel caso in cui la retribuzione è corrisposta da altri datori di lavoro, diversi dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede. In tal caso, si applica la franchigia al concorso della base imponibile (di € 7.500,00) prevista per i frontalieri. Sul punto, vedasi il Comunicato Stampa del 16 gennaio 2003 dell'Agenzia delle Entrate contenente alcune precisazioni relative alla riforma dell'Irpef (cfr. Circolare 2/E del 15 gennaio 2003).

Nella diversa ipotesi in cui le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto sono corrisposte direttamente dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, le stesse sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (e dall'imposta locale sui redditi). Al riguardo, si confronti l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Peraltro, giova segnalare che l'esenzione integrale da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente, è prevista, a decorrere dal 1 gennaio 1929, dall'articolo 17 del Trattato del Laterano. Sul punto, la circolare del Ministero delle Finanze, 28 luglio 1930, ha redatto un elenco degli enti che rientrano nella previsione delle esenzioni tributarie previste dal citato articolo 17.

La Guardia svizzera pontificia (composta da cittadini svizzeri) si occupa della vigilanza, della sicurezza e della protezione del Papa.

Il corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano (composto da cittadini italiani) si occupa del controllo degli accessi nella Città Stato e, durante la sede vacante, della protezione del collegio cardinalizio.

3-a-11) I proventi del lavoro dei religiosi

Con riferimento al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'attività lavorativa dei religiosi appartenenti agli enti ecclesiastici il comma 5 dell'articolo 144 del Tuir stabilisce che le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai membri degli enti religiosi indicati nell'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Istituti religiosi, le loro Province e Case riconosciute) devono essere determinati con i criteri ivi sanciti. La norma richiamata consente all'ente religioso, ai fini della determinazione del proprio reddito di impresa, la deduzione, per ciascuno dei propri membri che prestano la loro opera nell'attività commerciale imponibile, di un importo corrispondente all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Inps. Tale deduzione risulta ammessa qualora le predette prestazioni siano inerenti all'attività commerciale e siano sostitutive degli altri costi ed oneri correlati alla prestazione di lavoro, con eccezione di quelli previdenziali.

3-a-12) Enti non commerciali e Onlus

Una particolare disciplina di favore è prevista per le ONLUS, che costituiscono una *species* degli ENC (cfr. decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).

Il trattamento fiscale privilegiato è riconosciuto a condizione che tali soggetti si conformino a specifiche regole dettate per il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Le agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardano, in linea generale, le imposte sui redditi, l'Irap, l'Iva e altre imposte minori (tra cui, giova menzionare, l'imposta sugli intrattenimenti e l'imposta di bollo).

Premesso che gli enti religiosi non rientrano tra le cosiddette ONLUS di diritto il comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dispone che gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, sono considerate ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 (ad es. assistenza sociale, beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali, etc.) fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si

applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

3-a-13) Diritti doganali

Tra le garanzie di carattere economico possono ricondursi le previsioni stabilite dall'articolo 20 del Trattato Laterano, secondo cui le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano o, fuori della medesima, a istituzioni o uffici della Santa Sede, ovunque situati, sono sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano e in qualunque porto della Repubblica al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

L'accordo del 18 febbraio 1984 ha confermato le citate disposizioni. L'ufficio competente è la dogana di Roma 1, sezione Porto Fluviale.

3-a-14) Bonus tariffa idrica

Il tema concernente il regime idrico tra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano è stata esaminata da un'apposita Commissione bilaterale che è stata istituita nel 2001, che ha approfondito tutti gli aspetti connessi con tale regime sulla base della lettera e dello spirito dell'articolo 6 del Trattato Lateranense del 1929 e della Convenzione attuativa del 1931 (tra il Ministero delle Finanze, il Ministero dei Lavori pubblici ed il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano).

A conclusione di tali approfondimenti, la questione è stata definitivamente risolta nel 2004 e con completa soddisfazione reciproca, attraverso lo scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Cardinale Segretario di Stato, costituente un'Intesa chiarificatrice dell'interpretazione e dell'attuazione del citato articolo 6 del Trattato Lateranense.

In particolare, tale articolo prevede, infatti, che sia assicurata alla Città del Vaticano una adeguata dotazione di acque in proprietà e che sia altresì assicurato il coordinamento dei servizi pubblici alla stessa connessi.

L'adeguata dotazione cui si fa riferimento nel Trattato è (tuttora) fissata in 1.119 once (ovvero 60 once di acqua potabile e 1059 once di acqua non potabile, storicamente di proprietà della Santa Sede, denominata Acqua Paola – attivato da Paolo V Borghese per rifornire di acqua il rione Trastevere - che proviene dal lago di Bracciano).

Nell'intesa si riafferma il principio della gratuità della fornitura di acqua allo Stato Città del Vaticano, sia all'interno delle Mura Leonine che all'esterno di esse, a beneficio delle sedi di Dicasteri e degli enti centrali della Chiesa indicati dalla Santa Sede in un apposito elenco.

La Santa Sede, comunque, continua a corrispondere all'Azienda Comunale Energia e Ambiente (ACEA, società multiservizi attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente) un contributo periodico in riconoscimento degli oneri connessi con il trasporto dell'acqua, già erogato sulla base della Convenzione del 1931 e della Convenzione del 1982, attuata da una prassi consolidata e parte integrante della nuova Intesa. In base ad esse, inoltre, la Santa Sede ha versato all'ACEA, a titolo di contributo una tantum per i costi di gestione delle risorse idriche che gravano sull'ente erogatore, una somma corrispondente al costo della costruzione di un depuratore, pari a 1.100.000 di euro.

Nella legge 245 dicembre 2003, n. 350 (cd. legge finanziaria per l'anno 2004), inoltre, è stata introdotta una norma volta a porre fine alla controversia con l'ACEA, in base alla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha erogato una somma pari a circa 20.000.000 di euro, corrispondente al debito vantato dalla società erogatrice per il passato, e versa a decorrere dal 2005 una somma annuale non superiore a 4.000.000 di euro per i costi di depurazione delle acque.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004, emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante modalità, criteri ed ammontare del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato, da corrispondere ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 a favore dei soggetti creditori per la fornitura dei servizi idrici dello Stato Città del Vaticano, sono state disciplinate le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni (cfr. Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01899).

3-b) Le erogazioni degli altri Stati

Il fatto che lo Stato Vaticano sia interamente circondato dal territorio dello Stato italiano e la circostanza che l'estensione del suolo pontificio sia particolarmente modesto comporta l'esigenza per cui lo SCV "richiede" per il sostentamento dello stesso, e quindi indirettamente per la Chiesa cattolica, di una molteplicità di aiuti inevitabilmente esterni (stranieri). Per questi motivi assumono uno speciale rilievo (oltre a quelli italiani) gli interventi di natura finanziaria che i vari Paesi (cattolici e non solo) attuano in favore del Vaticano.

Nel mondo agiscono 412.236 sacerdoti e 721.935 religiose.

Circa il patrimonio immobiliare (che beneficia di agevolazioni fiscali – nel mondo) l'*Annuario statisticum ecclesiae* del 2010 annovera, tra gli altri, 4.851 diocesi e 105 nunziature apostoliche per un totale di 455.839 tra parrocchie, missioni, chiese e altri centri religiosi. Si devono computare, inoltre, 206.832 scuole cattoliche e 200 atenei religiosi (come l'Università Gregoriana e quella Lateranense), 121.564 strutture sanitarie e di assistenza (tra cui 5.305 ospedali).

Francia

Nella Repubblica di Francia la costituzione prevede espressamente all'articolo 1 la laicità dello Stato. In attuazione del principio separatista, la funzione di promozione religiosa non è ritenuta una competenza dello Stato per cui è compito esclusivo dei fedeli il sostentamento delle confessioni.

Nessuna confessione religiosa riceve finanziamenti pubblici, ma nei dipartimenti di Bas-Rhin, Haut-Rhin e Moselle (Alsazia e Mosella), vige ancora il Concordato napoleonico del 1801 che poneva a carico dello Stato il sostentamento del clero cattolico.

Gli edifici di culto cattolici sono di proprietà dello Stato, che ne cura la manutenzione: il *Code général des impôts* prevede l'esenzione della tassa fondiaria per i luoghi di culto, a beneficio delle associazioni culturali.

Irlanda

Nella Repubblica d'Irlanda la costituzione è emanata nel nome della Santissima Trinità. Il giuramento che deve prestare il Presidente impedisce a un ateo o a un agnostico di accedere alla suddetta carica.

Lo Stato, tuttavia, al pari della Francia, non finanzia alcuna Chiesa anche se ne garantisce l'esenzione delle imposte sugli immobili.

Regno Unito

Nel Regno Unito la Chiesa anglicana è quella ufficiale e il sovrano ne è il supremo governatore e deve anche essere formalmente membro della Chiesa presbiteriana scozzese. In ogni caso, lo Stato, al pari dell'Irlanda, non finanzia alcuna Chiesa sebbene se ne assicura l'esenzione delle imposte sugli immobili. La Chiesa cattolica è organizzata secondo il diritto comune e tutte le Confessioni devono ricorrere all'autofinanziamento.

Germania

Nella Repubblica Federale di Germania i rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati mediante accordi stipulati sia a livello federale che dai singoli *Länder*. Inoltre è vigente il Concordato Reichskonkordat del 1933. La Chiesa, infine, può coattivamente imporre ai propri fedeli una tassa (deducibile dal reddito), nella misura del 9 per cento dell'imposta sulle persone fisiche, alla cui riscossione provvede lo Stato tedesco. Il contributo volontario (*Kirchensteuer*) è destinato alle confessioni protestanti e a quelle cattoliche mentre nel caso di sostentamento della religione ebraica è stata introdotta la tassa di culto (*Kultussteuer*). I fedeli, tuttavia, possono sottrarsi dal pagamento in caso di mancata adesione alla confessione.

Austria

Nella Repubblica d'Austria la legge riconosce 22 culti che accedono a vantaggi di tipo fiscale e riscuotono, direttamente dai loro fedeli, le imposte. I rapporti con la Santa Sede sono regolati dal

Concordato del 5 giugno 1933 e la Chiesa cattolica accede alle agevolazioni tributarie riscuotendo le imposte direttamente dai loro fedeli (in modo analogo alla Germania).

Svizzera

Nella Confederazione Svizzera le imposte ecclesiastiche (al pari della Germania e Austria) costituiscono la fonte primaria di finanziamento delle Chiese che possono includere anche altre entrate secondarie (come, ad es. offerte e donazioni).

Belgio

Nel Regno del Belgio la legge riconosce 6 culti che fruiscono dell'esenzione dall'imposta sugli immobili e della circostanza che lo Stato paga le pensioni dei Ministri di culto, lo stipendio degli assistenti nelle strutture chiuse ed il costo dell'insegnamento religioso. Di tali agevolazioni ne beneficia anche la Chiesa cattolica.

Spagna

Nel Regno di Spagna i rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati dal Concordato del 1953. Gli immobili e gli oggetti di culto sono esenti da imposte. Sul piano fiscale è possibile devolvere una parte del gettito fiscale attribuendo il 7 per mille dell'imposta sul reddito alla Chiesa cattolica (*asignación tributaria*). Diversamente dalla formula dell'8 per mille, tuttavia, in caso di mancata preferenza la quota resta a disposizione dello Stato.

Portogallo

Nella Repubblica del Portogallo i rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati dal Concordato del 18 maggio 2004, non menzionato all'interno della costituzione.

Nessuna Chiesa è finanziata dallo Stato, che, tuttavia, garantisce l'esenzione delle imposte sugli immobili e un sistema analogo al 7 per mille spagnolo.

Ungheria

Nella Repubblica di Ungheria il governo mediante l'Accordo con la Santa Sede del 20 giugno 1997 ha risolto le questioni dei finanziamenti alla Chiesa cattolica e della restituzione delle proprietà confiscate durante gli anni del regime comunista. Anche in tal caso è previsto un meccanismo analogo al 7 per mille impiegato in Spagna.

Cechia

Nella Repubblica Ceca la religione cattolica riceve sussidi dallo Stato in proporzione al numero degli aderenti.

Slovacchia

Nella Repubblica Slovacca i rapporti con la Santa Sede sono regolati da un Accordo firmato il 24 novembre 2000.

Grecia

Nella Repubblica Ellenica la costituzione statuisce la «predominanza» della Chiesa ortodossa e stabilisce che il Presidente della Repubblica debba giurare in nome della Santissima Trinità.

La Chiesa cattolica è considerata persona giuridica di diritto privato (con le relative implicazioni di natura fiscale).

Islanda

Nella Repubblica d'Islanda la chiesa luterana riceve dallo Stato una tassa annuale da ogni cittadino maggiore di 16 anni di età (nell'ipotesi in cui il cittadino appartenga ad un'altra confessione religiosa, purché registrata, questi potrà eseguire il pagamento a favore della propria denominazione, o, in caso dichiararsi di non appartenere ad alcun gruppo religioso, versare la tassa a favore dell'Università d'Islanda).

Lettonia

Nella Repubblica di Lettonia la legge sull'educazione disciplina la comunità cattolica come religione tradizionale. La legge sulle Organizzazioni religiose del 1995 concede alle confessioni registrate alcuni diritti e privilegi. Il nuovo Concordato firmato il 8 novembre 2000 con la Santa Sede garantisce alla Chiesa cattolica uno status privilegiato.

Lituania

Nella Repubblica di Lituania la legge sulle Comunità religiose del 4 novembre 1995 definisce all'articolo 5, tra le altre, "tradizionale" la religione cattolica alla quale è concesso ricevere aiuti di Stato. Nel maggio 2000, inoltre, sono stati firmati tre distinti accordi tra il governo e la Santa Sede che hanno regolato i rapporti con la Chiesa cattolica.

Lussemburgo

Nel Granducato di Lussemburghese sono riconosciuti 3 culti. Il Concordato napoleonico del 1801 con la Santa Sede non è mai stato formalmente abolito e lo Stato retribuisce i ministri di culto.

Malta

Nella Repubblica di Malta la costituzione dispone che il Cattolicesimo è la religione di Stato.

Paesi Bassi

Nel Regno dei Paesi Bassi la costituzione equipara le convinzioni religiose e quelle non religiose. Lo Stato non finanzia nessuna chiesa, ma sono previsti vantaggi fiscali per le associazioni religiose. L'unica forma di finanziamento è lo stipendio dei cappellani che può essere integrale o parziale.

Polonia

Nella Repubblica di Polonia i rapporti tra la con la Chiesa cattolica sono regolati dal Concordato del 28 luglio 1993.

Slovenia

Nella Repubblica di Slovenia l'Accordo con la Santa Sede del dicembre 2001 ha disciplinato le questioni giuridiche che regolano i rapporti tra lo Stato, la comunità cattolica e la Santa Sede.

Le risorse economiche

Lo Stato Città del Vaticano è amministrato dalla Prefettura per gli Affari Economici che si occupa della gestione finanziaria del Paese. Le fonti di reddito principali sono l'Obolo di San Pietro (costituito dalle elemosine offerte al Papa dai fedeli in tutto il mondo), gli incassi derivanti dalle visite ai Musei Vaticani, i profitti realizzati dall'Istituto per le Opere di Religione (IOR), organismo bancario incaricato di investire il patrimonio della Santa Sede.

Circa i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche (come, ad esempio, il censo consegnativo o bollare, il censo riservativo o rendita fondiaria, le decime prediali, ex feudali, dominicali, i canoni enfiteutici), definite ai fini tributari entrate interne, occorre segnalare le rendite che gli enti ecclesiastici ricavano dai loro beni grazie ai frutti, naturali o civili, degli stessi beni.

La Convenzione monetaria

Nel 2011 è entrata in vigore la Convenzione monetaria tra lo SCV e l'Unione Europea.

Tra le novità dell'intesa, approvata nel 2009, che provvede a sostituire il precedente testo del 2000 che aveva introdotto l'euro come valuta ufficiale dello Stato pontificio, giova segnalare l'innalzamento fino alla soglia di € 2.300.000 del valore nominale di massa monetaria che il Vaticano è autorizzato a coniare.

Inoltre, almeno il 51% di questa moneta deve essere posta in circolazione (visto che in precedenza era impiegata principalmente per scopi di collezionismo).

In più, è stato istituito un apposito Comitato misto col compito di verificare l'esatta applicazione dell'accordo monetario.

Sotto il profilo bancario e tributario, il Vaticano ha recepito le normative europee sulla trasparenza, con particolare riferimento alla falsificazione delle banconote e alla lotta al riciclaggio.

Lo scambio di informazioni

Sulla base dell'articolo 26 del Modello OCSE, in data 1 aprile 2015, è stato firmato un accordo fiscale tra lo Stato Italiano e quello Vaticano in materia di scambio di informazioni. La convenzione, entrata in vigore il 15 ottobre 2016, prevede il pagamento delle imposte sulle rendite finanziarie a partire dal 2014, ma gli scambi di informazioni riguarderanno i periodi d'imposta a partire dall'1 gennaio 2009.

La Convenzione, inoltre, attua quanto previsto dal Trattato del Laterano relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.

Infine, è integrato nella Convenzione lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato Vaticano, che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede.

L'origine storica delle agevolazioni

L'origine della concessione delle agevolazioni fiscali agli enti ecclesiastici dello Stato del Vaticano secondo alcuni autori troverebbe fondamento in un passo del Vangelo secondo Matteo (17, 24-27), [la cui professione era, giustappunto, quella di esattore delle tasse], riproposto dal (pittore) Masaccio, nell'affresco del 1425 dal titolo "Il tributo".

Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il tempio e gli dissero: "Il vostro maestro non paga la tassa per il tempio?"

Rispose: "Sì".

Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: "Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?"

Rispose: "Dagli estranei".

E Gesù: "Quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino, va' al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te".

Il significato dell'episodio sembra chiaro: il Figlio di Dio non deve pagare la tassa al Tempio di suo Padre.

Lingue: l'italiano per la Città del Vaticano e il latino per la Santa Sede (mentre per le Guardie Svizzere Pontificie sono usate anche le lingue ufficiali della Confederazione Elvetica e, cioè, il tedesco e il francese)

Forma di governo: monarchia assoluta

Moneta: euro (€)

Capitale: Città del Vaticano

Fonti:

- <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/il-fisco-internazionale-premia-il-vaticano>
- http://www.vatican.va/phome_it.htm
- <http://www.vaticanstate.va>
- http://www.chiesacattolica.it/cci_new/index.html
- http://documenti.camera.it/Leg16/dossier/Testi/BI0350.htm#_Toc278992388
- http://www.olir.it/areetematiche/86/documents/OFC_Enti_ecclesiastici.pdf
- <http://cara.georgetown.edu/CARAServices/requestedchurchstats.html>
- <http://it.wikipedia.org>
- Manuale di Diritto ecclesiastico, Edizioni Simone
- Manuale breve Diritto ecclesiastico, Giuffr  Editore
- Beni temporali e missione della Chiesa, Jos  Tom s Mart n de Agar
- Universit  degli Studi di Roma Tre, Centro europeo di documentazione sulle istituzioni religiose
- Il patrimonio ecclesiastico, Prof. Marco Santo Alaia, Pegaso Universit  Telematica
- Delibera n. 16/2014/G della Corte dei Conti
- Provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale
(<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/10/17/0743/01656.html>)

aggiornamento: **2017**

Boris Bivona